



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 14 giugno 2022, composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa CARRA	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere- relatore
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Antonio TEA	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

visto l'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere del comune di Fiumedinisi in data 29 aprile 2022 (prot. C.d.c. n.3836 del 2 maggio 2022);

visto il decreto presidenziale 59/2022 di nomina del relatore, consigliere Adriana La Porta;

vista l'ordinanza n. 67/2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il magistrato relatore, consigliere Adriana La Porta;
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Con nota prot. n. 3509 del 29 aprile 2022 (prot. C.d.c. n. 3836 del 2 maggio 2022) il Sindaco del Comune di Fiumedinisi inoltrava la richiesta di parere in esame, concernente l'interpretazione della disciplina normativa relativa alle facoltà assunzionali dei comuni.

In particolare, premesso che l'Amministrazione comunale ha perfezionato, nell'anno 2019, le procedure di stabilizzazione di n. 17 unità di personale ex LSU-LPU a tempo parziale, in ottemperanza al preciso obbligo imposto dall'art. 26, c.6, della l.r. n. 8 del 2018, in base a procedure di reclutamento straordinario (di cui sono indicati i riferimenti normativi e le direttive impartite dagli organi amministrativi) e precisato che le stesse stabilizzazioni, nell'ottica di elevare i complessivi spazi assunzionali, sono finanziate tramite risorse aggiuntive regionali, formulava i due seguenti quesiti:

1) se, in un sistema nel quale la spesa per il personale si rapporta con le entrate correnti ai fini della sua sostenibilità e ravvisato che la correlazione tra le spese per le assunzioni di cui trattasi e l'eterofinanziamento incide favorevolmente sul valore della soglia di sostenibilità della spesa di personale per l'importo corrispondente, è possibile escludere la quota di spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso di specie le sottoelencate condizioni:

a) trattasi di specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, finalizzato alla stabilizzazione del personale;

b) trattasi di stabilizzazioni concluse nell'anno 2019, in costanza di una espressa previsione normativa regionale che ha autorizzato fino al 31 dicembre 2019 la c.d. *"proroga"* dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della L.R. n. 5/2014 *"finalizzata"* alla stabilizzazione;

c) esiste una correlazione temporale tra i finanziamenti e la corrispondente spesa per assunzioni, ai sensi del comma 8 dell'art. 26, della legge di stabilità regionale 2018 (l.r. n. 8 dell'8 maggio 2018).

2) se, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, legge 296/2006, gli *"emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili"* da considerare ai fini della corretta determinazione della spesa di personale possano essere esclusivamente solo quelli a carico del bilancio comunale, al netto del contributo erogato dalla Regione, sia in entrata che in uscita.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, rispetto all'esame nel merito della questione, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, sua generalità e astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o da altra magistratura) della richiesta di parere, valutazione da effettuare secondo i riferimenti normativi indicati e i criteri elaborati con atti di indirizzo, di cui alla

pronuncia della Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e, da ultimo, n. 17/SEZAUT/2020.

1.1 Secondo i principi normativi e i criteri di cui agli atti di indirizzo richiamati, la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta stessa.

La Sezione Autonomie ha, infatti, affermato al riguardo che le richieste di parere possono essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, sindaco), principio ribadito dalla recente deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, ove, nel precisare ulteriormente i parametri della legittimazione soggettiva, la Sezione delle Autonomie afferma che *“deve essere evitato il rischio che la richiesta di parere possa risolversi in un’interlocuzione tra una magistratura contabile competente per legge a fornire una consulenza a livello politico/istituzionale ad un’organo (di vertice politico) che non sia deputato ad esprimere una richiesta (non meramente tecnico- amministrativa, ma) di interpretazione di norme funzionale a quella collaborazione istituzionale prefigurata dall’art. 119 della Costituzione. Con ciò prescindendosi anche dalle concrete e contingenti vicende dell’ente che hanno stimolato la richiesta di parere e per la cura delle quali è necessaria la continuità dell’azione amministrativa”*.

La richiesta di parere in esame, proveniente dal legale rappresentante dell’Ente è, pertanto, soggettivamente ammissibile.

1.2 Con riferimento al profilo oggettivo della richiesta di parere pervenuta, premesso che la disposizione di cui al c. VIII dell’art. 7 della legge 131 del 2003, nel prevedere la facoltà per le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, deve essere letta nell’ambito del contesto normativo di riferimento, laddove nel precedente comma VII, la norma attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno affermato che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 *“conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di*

contabilità pubblica”, precisando inoltre che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell’azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”, sia pure “in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”.

Come affermato da questa Sezione di controllo in fattispecie analoga, con deliberazione n. 131/2020/PAR, *“la richiesta di parere in esame rientra nel concetto di contabilità pubblica, come progressivamente delineato e precisato, in chiave nomofilattica, dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 5/AUT/2006 e, più di recente, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG) e dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. delibera n. 54/CONTR/2010), trattandosi dell’interpretazione di norme volte a disciplinare facoltà assunzionali di enti territoriali (in specie, dei comuni) nell’ottica del contenimento della spesa pubblica”*.

La richiesta di parere, inoltre, risulta formulata in termini sufficientemente generali ed astratti, atteso che i quesiti giuridici sono formulati, astraendo dalla peculiarità del caso concreto, nell’ottica dell’interpretazione dei principi in materia di limiti assunzionali previsti, come di seguito si dirà, da normative che si sono susseguite. Ciò in linea con le coordinate esegetiche espresse, da ultimo, dalla Sezione delle Autonomie con la citata delibera 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo la quale *“L’esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica [...] un’insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto (...). Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l’esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali”*.

La richiesta di parere risulta, dunque, ammissibile, anche sotto il profilo oggettivo.

2. **Nel merito**, con il primo quesito l’Amministrazione comunale chiede di sapere se, in un sistema nel quale la spesa per il personale si rapporta con le entrate correnti ai fini della sua sostenibilità e ravvisato che la correlazione tra le spese per le assunzioni di cui trattasi e l’eterofinanziamento incide favorevolmente sul valore della soglia di sostenibilità della

spesa di personale per l'importo corrispondente, è possibile escludere la quota di spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato. In ordine al requisito della spesa eterofinanziata indica la presenza di precise condizioni (trattasi di specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, finalizzato alla stabilizzazione del personale; esiste una correlazione temporale tra i finanziamenti e la corrispondente spesa per assunzioni, ai sensi del comma 8 dell'art. 26, della legge di stabilità regionale 2018- l.r. n. 8 dell'8 maggio 2018).

Conclusivamente, l'Amministrazione comunale chiede l'interpretazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché di conoscere le componenti da considerare per la determinazione della spesa alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Rappresenta, altresì, che il proprio orientamento in merito alla disposizione di legge citata, è quello di escludere la quota di spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato e di considerare solo la spesa del personale, sia stabilizzato che di ruolo.

Orbene, il quesito formulato riguarda la materia delle capacità assunzionali delle amministrazioni, materia nella quale il susseguirsi di diverse norme pone, anche, il problema del coordinamento delle stesse; le disposizioni di riferimento, innanzitutto, sono:

- la normativa finalizzata al contenimento della spesa di personale, di cui commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006;
- il decreto- legge n. 34 del 2019 (c.d. Decreto Crescita) e il correlato decreto attuativo del 17 marzo 2019 emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno.

Circa il rapporto tra le suddette norme, come chiarito anche dalla giurisprudenza contabile, la preesistente normativa finalizzata al contenimento della spesa di personale, di cui commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, non è stata abrogata ed è tuttora vigente: *“Le norme introdotte dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, infatti, individuano i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato, mentre le norme dettate dai commi 557-quater e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del personale in un'ottica di*

contenimento della stessa"(Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia, delib. n. 164/2020/PAR).

Il nuovo parametro della "sostenibilità" si è, infatti, aggiunto al preesistente "vincolo di spesa" di cui all'art. 1, comma 557-*quater* della legge n. 296 del 2006, determinando un assetto ove i due criteri si trovano ad operare contemporaneamente e con ambiti applicativi differenti *"posto che il "vincolo della sostenibilità", afferente alla "capacità assunzionale, è da riferire ai soli contratti a tempo indeterminato (v. art. 33 D.L. 30 aprile 2019, n. 34), mentre l'obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1, comma 557 quater, è rivolto all'aggregato "spesa di personale" con le sole eccezioni previste dalla legge"* (v. Sez. Contr. Campania, delib. n. 208/2021/PAR).

La questione è stata affrontata, anche dalla Sezione delle Autonomie, la quale ha affermato che *"Non vi è dubbio che la descritta novità sostanziale della disciplina introdotta dal d.l. n. 34/2019, incentrata sulla sostenibilità finanziaria della spesa per assunzioni di personale, ponga notevoli problemi di coordinamento con la disciplina di cui all'art. 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296/2006, che ha come ratio il contenimento di tale spesa. Problemi che comportano evidenti difficoltà applicative e che richiederebbero un intervento di chiarificazione del legislatore"*(Sezione delle Autonomie, del. 4/SEZAUT/2021/QMIG).

L'art. 33, comma del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce, quindi, un criterio connotato da maggiore flessibilità, il cui cardine poggia sul parametro della sostenibilità finanziaria della spesa di personale a carico del bilancio dell'ente che intenda procedere alle nuove assunzioni. Questa Sezione di controllo ha già avuto modo di pronunciarsi sulla portata della disposizione in argomento affermando che *"In particolare, è richiesto il rispetto di una equilibrata correlazione tra la complessiva spesa per il personale, a qualunque titolo utilizzato (determinata dall'importo degli impegni di competenza, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione), e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (quale ammontare degli accertamenti, al netto dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente stanziato nel bilancio di previsione nell'ultima annualità considerata), in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione"*, ricostruendo, nel dettaglio, l'ambito di applicazione di cui al decreto del Ministro della Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17

marzo 2020 (decreto attuativo), recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” (Sezione controllo Reg. Siciliana, del. n. 50/2022/PAR).

Il contesto normativo di riferimento in tema di capacità assunzionali dei comuni, relativamente alle regioni a statuto speciale e ai comuni ricadenti in dette regioni, contempla anche l’art. 20 del d. lgs. n. 75 del 25/5/2017 (c.d. decreto Madia) il quale, nell’ottica del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, al IV comma, dispone che “Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previste, anche mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 259 del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259”.

Da ultimo, il d.l. n. 104 del 2020 (c.d. decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto l’art. 57, comma 3-septies, disposizione che *“eleva al rango di disciplina normativa l’elaborazione esegetica in tema di neutralità delle spese sostenute da etero-finanziamenti, sviluppata da questa magistratura contabile, in plurime pronunce, nel tempo”*(v. Sezione controllo per la Regione siciliana, delib. n. 50/2022/PAR).

Dispone, infatti, detto comma 3-septies, dell’art. 57, d.l. 104 del 2020 che: “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove

assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai cc. 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

La disposizione, introdotta in sede referente al Senato, formalizza il principio della neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti, ciò allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli enti; purtuttavia, pone espressamente il limite temporale delle assunzioni effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. stesso, ossia dopo il 14 ottobre 2020.

Il tenore letterale della norma, pertanto, consente di estromettere le sole spese collegate ad assunzioni eterofinanziate effettuate dopo il 14 ottobre 2020. Sul punto, si ritiene di richiamare quanto esposto nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 104 del 2020 (come aggiornata a seguito delle modifiche introdotte al testo in prima lettura), la quale in relazione al comma 3-*septies* dell'art. 57, afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto l'esclusione riguarda *"solo le spese e le entrate future e non anche quelle già sostenute"*.

Circa la rilevanza dei lavori preparatori ai fini esegetici, si osserva come anche la Corte costituzionale con recente sentenza, nel richiamare precedenti pronunce ha ribadito che i lavori preparatori costituiscono pur sempre elementi che contribuiscono alla corretta interpretazione del tenore delle disposizioni approvate (Corte cost., sent. n. 143 del 2020).

Detta relazione tecnica, nel caso in esame, illustra ampiamente che la disposizione apporta modifiche all'art. 33, commi 1,1-bis e 2 del d.l. n. 34 del 2019, *"introducendo correttivi nelle modalità di valutazione del rispetto dei valori soglia posti a regolamentazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, che sono definiti quali percentuali, differenziate per fasce demografiche, date dal rapporto tra la spesa complessiva di tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziata nel bilancio di previsione. A decorrere dall'anno 2021, nel rispetto del principio posto dal legislatore della sostenibilità finanziaria della spesa di personale a tutela degli equilibri di bilancio degli enti, per le assunzioni effettuate dall'entrata in vigore della nuova disposizione, l'intervento normativo esclude*

dal computo al fine della valutazione del rispetto dei valori soglia le spese per nuove assunzioni di personale il cui costo non determina effetti sulla sostenibilità finanziaria degli enti, in ragione della specifica fonte di finanziamento (...). Precisa, quindi, la relazione tecnica che “*la disposizione non determina effetti finanziari in quanto, riguardando l’esclusione solo le spese e le entrate future e non anche quelle già sostenute, non altera i criteri di calcolo dei valori soglia assunti a base della sostenibilità finanziaria definiti dai decreti attuativi dell’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019. Fermi restando i predetti valori soglia la nuova spesa finanziata da risorse terze trova la sua copertura nelle stesse*”: in tal modo puntualizzando anche i rapporti con la previgente disciplina in materia.

La disposizione di cui all’art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104 del 2020, pone espressamente, quindi, tra le condizioni per l’irrelevanza ai fini del calcolo del valore soglia anche quella legata al momento dell’assunzione.

Questa Sezione, alla luce del chiaro disposto normativo, ha già avuto modo di affermare che le spese (e le correlate entrate) da non considerare ai fini della verifica del rispetto del valore soglia si riferiscono ad assunzioni effettuate dopo il 14 ottobre 2020 (v. delib. n. 50/2022/PAR e delib. n. 131/2020/PAR), ove è stato precisato che la norma, nel richiamare le spese di personale etero-finanziate, si riferisce alle nuove assunzioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Agosto”, ossia dopo il 14 ottobre 2020, in tal modo escludendo dal regime derogatorio il personale etero-finanziato assunto anteriormente.

Con il quesito n. 2 il Comune chiede “se, ai sensi dell’articolo 1, comma 557, legge 296/2006, gli emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili da considerare ai fini della corretta determinazione della spesa di personale possano essere esclusivamente solo quelli a carico del bilancio comunale, al netto del contributo erogato dalla Regione, sia in entrata che in uscita”.

Premesso che la richiamata riforma del 2019 non ha apportato mutamenti alla disciplina del vincolo di spesa di cui all’art. 1, comma 557-*quater* della legge n. 296 del 2006 (aggiunto dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014), il tema, è stato, comunque, disciplinato a livello normativo.

In particolare, quanto al dato normativo, si evidenziano:

a) l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 75 del 2017, in materia superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, il quale dispone che “Ai fini del rispetto delle disposizioni di

cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente”;

b) l’art. 20, comma 14, del medesimo d.lgs. il quale prevede che “Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni”.

Le richiamate disposizioni, emanate nell’esercizio della potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, espressamente escludono dal calcolo della spesa, ai fini dei commi 557 e 562 della legge 296/2006, la quota parte coperta da finanziamenti regionali.

In merito, quindi, a quanto riportato nella documentazione allegata alla richiesta di parere del comune, in relazione alla “circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, prot. n. 0034748, Rif. Prot. Entrata n. 0032312 del 31/3/2008, avente ad oggetto: Criteri per il calcolo delle spese del personale secondo il comma 557 della Legge finanziaria 2007, è stato chiarito che le componenti da considerare per la determinazione della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, vi sono, tra l’altro, gli emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili, si ritiene opportuno precisare che, in realtà, la menzionata circolare emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non fa riferimento agli emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili.

È invece la circolare n. 9 del 17 febbraio 2008 che prevede, tra le voci da includere, gli eventuali emolumenti a carico delle Amministrazioni corrisposti ai lavoratori socialmente utili. A tale documento rinvia la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR, quando elenca, nell'allegato 1, sezione quinta, al punto 6.2, le componenti da includere nel computo della spesa di personale.

Pertanto, per la ricostruzione delle voci da includere ed escludere ai fini del limite in parola, è possibile rifarsi alle pertinenti indicazioni normative nonché alle coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza nel tempo.

Ciò considerato, la Sezione

P. Q. M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana esprime parere nei termini di cui in motivazione.

Dispone che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Fiumedinisi e all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 14 giugno 2022.

Il Relatore
Adriana La Porta

Il Presidente
Anna Luisa Carra

Depositata in Segreteria il 29 giugno 2022

Il Funzionario Responsabile
Boris Rasura